

**BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE.**

Legge regionale 7 Maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e). Anno 2022.

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali sottoindicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda, i beneficiari del contributo e svolgono il ruolo di referenti unici nei rapporti con la Regione:

- a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (rilevazione ISTAT al 31/12/2021) ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 e ss.mm.ii.. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.
- b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii. e con popolazione complessiva non inferiore a 5.000 abitanti (rilevazione ISTAT al 31/12/2021). Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.
- c) Enti locali capofila di convenzione con altri enti (Comuni, Unioni). La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 (rilevazione ISTAT al 31/12/2021), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) ed essere istituita in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii.. Il progetto può essere presentato esclusivamente dal capofila della convenzione.
- d) Consorzi di cui all'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii., con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (rilevazione ISTAT al 31/12/2021), e durata non inferiore ad anni 5 (cinque). I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.
- e) Comuni Capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti.
- f) Province e Città metropolitana.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto, le forme associative tra enti locali devono essere state istituite entro il 31/12/2021; sempre a pena di inammissibilità, la gestione unitaria o associata della funzione di polizia locale deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda; nel caso di convenzione tutti gli enti associati devono partecipare anche finanziariamente al progetto.

I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla DGR n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della L.R. n. 18/2012 e s.m.i., attuata con DGR n. 1417/2013 e della L.R. n. 40/2012 e ss.ms.ii., che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.



A pena di inammissibilità, i contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto nell'ultimo biennio. Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

- a) Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.
- b) Approntamento o implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati per il controllo visivo di telesorveglianza o di sistemi informatici per la sicurezza presso le centrali operative uniche della polizia locale, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.
- c) Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia Locale, compresi apparati radio compatibili con la rete radio regionale TETRA. L'acquisto di autoveicoli è ammesso fino ad un massimo di due. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio.
E' ammesso l'acquisto di fototrappole con caratteristiche di portabilità, prive di continuità nel posizionamento contrariamente agli impianti di videosorveglianza caratterizzati da apposita struttura o alimentazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto.

Sono tuttavia ammesse le seguenti spese di natura corrente:

- le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione dei sistemi di cui alle lettere a) e b) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5, lett. d), quarto capoverso;
- le spese di immatricolazione relative all'acquisto di mezzi mobili di cui alla lett. c) ed eventuali costi di radiazione.

Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento, in tal caso il contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.

Eventuali spese di natura corrente, diverse da quelle indicate, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.

Si ribadisce che non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

1. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. a (approntamento o implementazione sistemi



di videosorveglianza),

2. € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (centrali operative uniche della polizia locale),
3. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett. c (acquisto mezzi mobili e strumenti operativi).

Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l'ammontare del contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui al successivo paragrafo 7, lett. A, punto 2), come differenza tra l'importo di progetto al netto IVA e la copertura a carico dell'ente proponente e degli enti associati secondo il procedimento descritto al paragrafo 6, ultimo capoverso.

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quelli successivi.

Con l'atto di assegnazione del contributo il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione 2022-2024 approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ferme restando le cause di esclusione, revoca, riduzione di cui al Paragrafo 8.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria o successivo scorrimento. Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

In via eccezionale, la Giunta regionale può autorizzare un'ulteriore richiesta di proroga motivata del progetto oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La relativa richiesta va presentata dal legale rappresentante almeno 45 giorni prima della scadenza concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

b) Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella scheda di monitoraggio e nella rendicontazione finale di seguito previste.

SCHEMA DI MONITORAGGIO: il Comandante della Polizia Locale compila e trasmette la scheda di

3



f6132712



monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto con cadenza semestrale, a partire dall'assegnazione del contributo, al 30/06 e al 31/12 fino al completamento del progetto, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

PARERE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA: L'Ente beneficiario provvede a trasmettere il parere del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sul progetto ammesso entro 30 giorni dalla data del rilascio o comunque entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione del progetto previsto nella domanda o successivamente prorogato.

Se il parere emesso prevede prescrizioni, il progetto dovrà essere adeguato alle indicazioni del Comitato, apportando le necessarie modifiche ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) "Modifiche progettuali".

La Regione può richiedere verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

c) Modifiche progettuali

Sono ammissibili esclusivamente parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche a compensazione di minori spese sostenute e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso.

Devono essere autorizzate anche le modifiche necessarie ad adeguare il progetto alle richieste del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Eventuali incrementi dei costi del progetto dovuti agli adeguamenti richiesti sono a totale carico dell'ente.

Le modifiche sono autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta motivata da parte del legale rappresentante dell'ente locale.

d) Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di conclusione del progetto o successivamente prorogato.

La rendicontazione del progetto comprende:

1. nota di trasmissione, su modello regionale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e riportante la seguente dicitura: **BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2022 – Rendicontazione progetto del** (ente proponente);
2. la relazione conclusiva firmata digitalmente dal Comandante che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti;
3. documentazione riepilogativa, consistente in tre allegati su modello regionale, firmati digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario e contenente: il dettaglio delle voci di spesa rendicontate, le spese sostenute al lordo e al netto dell'IVA, gli estremi degli atti di impegno, delle fatture, delle liquidazioni e dei mandati di pagamento quietanzati;
4. copia degli atti formali di impegno, delle fatture, degli atti di liquidazione, dei mandati corredati della quietanza del tesoriere relativi alle spese sostenute;

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui atto di impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione dell'atto di deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data di conclusione del progetto".

Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento e non specificamente autorizzate o spese non



conformi o ammissibili ai sensi del presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8 (“Cause di esclusione, revoca, riduzioni”), lettera C2.

In caso di contratti di installazione di impianti di videosorveglianza comprensivi della garanzia di manutenzione del sistema che prevedano pagamenti del canone successivamente al termine di rendicontazione, l’ente si impegna a inviare la documentazione contabile relativa ai suddetti pagamenti (fatture e mandati di pagamento quietanzati) dopo l’ultimo pagamento previsto dal contratto.

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità relative alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l’ambito con il maggior numero totale di abitanti.

A. Soggetti proponenti:

- | | |
|--|----------|
| a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012 o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: | punti 30 |
| b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a): | punti 25 |
| c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): | punti 25 |
| d) Enti locali capofila di convenzione (Comuni, Unioni): | punti 25 |
| e) Consorzi previsti ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.18/2012: | punti 20 |
| f) Comuni Capoluoghi di provincia e Comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti: | punti 10 |
| g) Province e Città metropolitana | punti 10 |

B. Contenuti di progetto:

- | | |
|--|----------|
| a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): | punti 25 |
| b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b): | punti 30 |
| c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c): | punti 25 |

Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce al decrescere dell’importo richiesto e della percentuale concedibile - massimo 70% - viceversa decresce quando l’importo richiesto e la percentuale concedibile tendono a raggiungere il massimale contributivo, (ad esempio se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambi prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. La domanda è composta dai documenti elencati di seguito.

1. MODULO DI DOMANDA, redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: [https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-](https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e)



polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553 compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente) o dal Comandante della Polizia Locale. Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo. **Nel modulo di domanda dovrà essere indicato il CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi della delibera n. 63/2020 del CIPE pubblicata nel BUR n. 84 dell'08/04/2021.**

2. SCHEMA DI PROGETTO, redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553> compilata integralmente e sottoscritta congiuntamente con firma digitale dal Responsabile dell'area finanziaria e dal Comandante della Polizia Locale. Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo. Il dettaglio delle voci di spesa va compilato anche se la relazione tecnica contiene un analitico quadro economico del progetto;
3. RELAZIONE TECNICA del progetto, sottoscritta con firma digitale dal Comandante della Polizia Locale e, ove ritenuto opportuno, anche dal responsabile dell'area tecnica, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, il cronoprogramma di attuazione, e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti;
4. copia dell'atto dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 2 e 3, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo;
5. gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati alla domanda, bensì inseriti o aggiornati nell'applicativo A38 "Monitoraggio permanente delle polizie locali" previsto ai sensi della DGR n. 3805 del 09/12/2009. Nel modulo della domanda vanno peraltro esplicitati gli estremi degli atti di approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi. Si raccomanda che le convenzioni concluse e rinnovate dopo il 30/06/2014 siano firmate digitalmente, così come previsto dall'art. art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. richiesta del parere al Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ove previsto con allegato il cronoprogramma dell'opera.
7. ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2022, sono necessarie anche le delibere del consiglio che ne dispongano espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni). Qualora al momento della presentazione della domanda non tutti gli organi consiliari abbiano deliberato il rinnovo, in via transitoria dovrà essere presentata una deliberazione della Giunta di ciascun ente aderente che impegni l'ente al rinnovo. Le deliberazioni del consiglio dovranno essere adottate entro il 31/12/2022 a pena di revoca del contributo prevista al paragrafo 8 e trasmesse entro il 31/01/2023.

In caso di impedimento dei firmatari dei documenti sub 1), 2), 3), 6) la firma può essere apposta da persona delegata in forza di uno specifico atto che dovrà essere trasmesso in allegato alla domanda unitamente a un documento di identità in corso di validità del delegante in caso di atto di delega rilasciato con firma autografa.

B. Trasmissione della domanda:

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno salvati in formato pdf e trasmessi con firma digitale esclusivamente via PEC in formato p7m. Non sono ammessi documenti in altri formati excel o word.

In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:



<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

**BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2022 – Alla U.O. Polizie Locali, antimafia e sicurezza. -
Domanda di contributo del (ente proponente)**

C. Valutazione delle domande e integrazione documentale.

Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, verifica l'ammissibilità e la corretta presentazione delle stesse nonché la documentazione obbligatoria richiesta alla lettera A.

Per le cause di esclusione della domanda si rinvia al paragrafo 8, lett. A.

Ove ne ravvisi la necessità, la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la facoltà di:

1. chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta;
2. chiedere integrazioni documentali.

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA, RIDUZIONE

A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

A.1 La pec di invio è priva del modulo di domanda

A.2 Il modulo di domanda è privo di sottoscrizione digitale

A.3 È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7, lettera B).

A.4. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti. Si richiama pertanto l'attenzione su un'attenta lettura del Paragrafo 1.

A.5. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste.

A.6. Sia omessa la risposta alla richiesta di chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o alle integrazioni richieste in fase istruttoria.

A.7. Venga deliberato lo scioglimento dell'unione o della convenzione durante l'istruttoria.

B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate):

B1. lo scioglimento anticipato della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa realizzazione del progetto;

B2. la mancata realizzazione del progetto entro il termine fissato per la conclusione;



- B3. la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine di messa in mora dell'ente inadempiente;
 - B4. l'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto nell'ultimo biennio;
 - B5 la rinuncia al contributo;
 - B6. il mancato rinnovo della forma associativa ai sensi del paragrafo 7, lettera A, punto 8.
- C) Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato (con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate) le seguenti ipotesi:
- C1. minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate;
 - C2. spese rendicontate non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando;
 - C3. minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa realizzate nonostante il progetto sia stato portato a termine

